

*Disegno di legge - Delega al Governo per la revisione della disciplina del finanziamento privato dell'attività politica*

*Art. 1*

*(Delega al Governo per la revisione della disciplina del finanziamento privato all'attività politica)*

1. Il Governo è delegato a emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la revisione della disciplina del finanziamento privato all'attività politica. Il decreto è adottato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) divieto di contributi, prestazioni e altre forme di sostegno ai partiti, ai movimenti e ai gruppi politici, a ministri, sottosegretari, presidenti di regione, presidenti di provincia, sindaci, amministratori pubblici, membri di organi elettivi e candidati ad essere eletti a tali cariche o agli altri soggetti identificati nel decreto legislativo, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 da parte di:

1. associazioni o enti e relativi titolari e rappresentanti, che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica Amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente;
2. società o imprese private e relativi titolari e rappresentanti, vincolate contrattualmente con lo Stato o con altre amministrazioni pubbliche in base a rapporti di concessione o che, nei due anni precedenti, abbiano svolto la propria attività prevalentemente in base ad appalti di opere, servizi e forniture pubbliche;
3. società e imprese e relativi titolari e rappresentanti, sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando i sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
4. società e imprese e relativi titolari e rappresentanti che, nei sei mesi precedenti, su propria istanza, abbiano partecipato a un procedimento per l'ottenimento di un provvedimento amministrativo di natura non vincolata, ovvero abbiano partecipato a una procedura per l'acquisizione di beni pubblici.

b) determinazione:

1. delle soglie di rilevanza economica al di sotto delle quali i divieti di cui alla lettera a) sono applicabili solo rispetto ai soggetti che amministrano il

territorio nel quale la società o l'impresa svolge la propria attività in via prevalente;

2. dei parametri assoluti e percentuali in base alla quale l'attività di una società o impresa si considera svolta in modo prevalente nei confronti di soggetti pubblici ai sensi della lettera a), n. 2.
3. delle sanzioni amministrative pecuniarie per le società responsabili delle violazioni dei divieti di cui alla lettera a) e per i soggetti beneficiari, in misura non inferiore al quintuplo del valore dei contributi o delle prestazioni illegittimamente erogate.

2. Il Governo è delegato a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che contenga un testo unico che riunisca l'intera disciplina dei finanziamenti privati alla politica. Nel decreto legislativo, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni di cui alla lettera a) e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di contributi ai candidati alle elezioni e ai partiti e ai movimenti politici.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, il decreto può essere comunque adottato.